



Verbale n. 7

Adunanza del 4 aprile 2016

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di aprile, alle ore undici, in Torino, presso la sede del Corecom, via Lascaris 10, nell'apposita sala delle adunanze, si è riunito il Comitato con l'intervento di Bruno GERACI, Presidente, Tiziana MAGLIONE, Vicepresidente, Ezio ERCOLE, Commissario, e con l'assistenza della Signora Maria Grazia Ferro nella funzione di Segretario verbalizzante.

Delibera n. 11 – 2016

Oggetto: Definizione della controversia GU14 – 99/2015 – XXX SRL / FASTWEB S.p.A. (società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom A.G.) – WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A..

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;*

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;*

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in particolare l'art. 84;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni;*

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 173/07/CONS e s.m.i., recante il *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (di seguito, Regolamento);

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 17 settembre 2012, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la deliberazione AGCOM n. 179/03/CSP, all. A, *Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 276/13/CONS, *Approvazione delle linee guida relative alla attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche;*

VISTA la deliberazione AGCOM n. 73/11/CONS *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'art. 2, comma 12, lett. G) della legge 14 novembre 1995, n. 481;*

VISTA l'istanza GU14 n. 1.11.12.5/99/2015 con cui la XXX S.r.l. (di seguito XXX), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte (di seguito, Corecom) per la definizione della controversia in essere con FASTWEB S.p.A. (di seguito, FASTWEB) e con WIND TELECOMUNICAZIONI S.p.A. (di seguito, WIND) ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTA la nota con cui il Corecom, ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, l'avvio di procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della predetta controversia, fissando i termini per lo scambio di memorie, repliche e documentazione;

VISTE le memorie degli operatori;

VISTE le repliche di parte istante;

VISTA la nota con la quale le parti sono state convocate per l'udienza di discussione;

VISTI gli atti relativi all'espletato tentativo obbligatorio di conciliazione;

UDITE le parti nella predetta udienza;

VISTE la relazione e la proposta di decisione del Responsabile del Procedimento;

UDITA la relazione del Vicepresidente avv. Tiziana Maglione;

CONSIDERATO

quanto segue:

1. Oggetto della controversia.

La parte istante, in relazione alle utenze telefoniche XXX e XXX, rappresenta:

- che in data 10.06.2014 veniva a conoscenza dell'attivazione di una procedura di migrazione di due utenze voce ad essa intestate, corrispondenti alle numerazioni XXX e XXX, dall'operatore Fastweb all'operatore Wind;
- che questa procedura non è mai stata né richiesta né autorizzata;
- che in pari data trasmetteva diffida scritta ad entrambi gli operatori dal porre in essere tale procedura, ma in data 11.06.2014 entrambe le utenze risultavano inutilizzabili;

- che inoltre, chiamando le suddette utenze, rispondeva un soggetto terzo, Seat Pagine Gialle;
- che in data 01.07.2014 la ricorrente presentava istanza di conciliazione presso il Corecom Piemonte nei confronti di Fastweb e contemporaneamente richiedeva un provvedimento temporaneo volto alla riattivazione delle utenze;
- che, nonostante il provvedimento temporaneo emesso dal Corecom in data 14.07.2014, le utenze non venivano riattivate;
- che solo in data 04.09.2014 e 09.09.2014 la ricorrente otteneva la riattivazione delle proprie linee, grazie ad altro operatore Vodafone;
- che durante l'udienza di conciliazione davanti al Corecom in data 17.11.2014 veniva esteso il contraddittorio nei confronti dell'operatore Wind e che alla successiva udienza del 27.01.2015 le parti tutte non raggiungevano alcun accordo;
- che dai fatti emerge l'illegittimità della condotta dei due operatori, avendo essi provveduto alla disattivazione delle utenze senza che vi fosse richiesta o autorizzazione della parte istante;
- che ne deriva per la ricorrente un diritto a ricevere un indennizzo per ogni giorno di disattivazione e lo storno di eventuali fatture non pagate;
- che in particolare parte istante ha diritto ad ottenere un indennizzo contrattuale e un indennizzo ai sensi dell'Allegato A della Delibera AGCOM 73/11/CONS.

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

- i. condannare Fastweb a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo contrattuale nella misura massima prevista per ogni giorno di disservizio e per ciascuna delle linee telefoniche;
- ii. condannare Fastweb a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo per il caso di sospensione/cessazione del servizio, nella misura massima prevista, per ogni giorni di disservizio e per ciascuna delle linee telefoniche, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A della Delibera AGCOM 73/11/CONS;
- iii. condannare Wind a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo per il caso di sospensione/cessazione del servizio, nella misura massima prevista, per ogni giorni di disservizio e per ciascuna delle linee telefoniche, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A della Delibera AGCOM 73/11/CONS;
- iv. condannare Wind e Fastweb a corrispondere alla ricorrente il rimborso delle spese sostenute per il procedimento.

L'operatore Fastweb, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

- che in data 28.05.2014 riceveva da Wind richiesta di portabilità pura (NPP) per la numerazione XXX, correttamente espletata l'11.06.2014;

- che, a fronte della richiesta di portabilità formulata da Wind, Fastweb non poteva fare altro se non trasferire le numerazioni, poiché l'operatore *donating* non può in alcun modo bloccare la procedura di portabilità;
- che pertanto non è ravvisabile in capo a Fastweb una responsabilità se Wind, dopo il passaggio dell'utenza XXX sui propri sistemi, non l'ha configurata correttamente o l'ha trasferita ad altro utente;
- che, a seguito della richiesta di parte ricorrente di adozione di un provvedimento d'urgenza volto ad ottenere la riattivazione delle due utenze nel corso del procedimento di conciliazione, l'operatore con memoria del 10.07.2014 rendeva noto che l'utenza XXX era attiva con Fastweb mentre l'utenza XXX era stata trasferita a Wind con procedura di NPP in data 11.06.2014;
- che con lettera del 23.07.2014 allegata da parte istante quest'ultima dichiarava che la numerazione XXX era stata riattivata mentre la numerazione XXX risultava ancora inattiva;
- che in data 18.08.2014 Fastweb riceveva da Vodafone richiesta di portabilità pura della numerazione XXX, espletata in data 10.09.2014;
- che la richiesta della ricorrente di indennizzo contrattuale sommato all'indennizzo di cui all'art. 4 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS non è accoglibile in quanto il legislatore ha previsto l'applicazione concorrente e non cumulativa dei due tipi di indennizzo;
- che inoltre alla fattispecie in esame non è applicabile l'indennizzo previsto all'art. 4 dell'allegato A della Delibera 73/11/CONS, bensì il diverso indennizzo previsto dal successivo art. 5 dedicato al malfunzionamento del servizio.

Sulla base di tale rappresentazione, l'operatore chiede che l'Autorità voglia

- 1) respingere la richiesta di indennizzo per l'interruzione dell'utenza XXX avendo Fastweb correttamente espletato la richiesta di portabilità formulata da Wind;
- 2) accogliere la richiesta di indennizzo in ordine alla numerazione XXX per 42 giorni di sospensione dall'11.06.2014 al 23.07.2014 nella misura di € 420,00 (€ 5 x 42 gg x 2 trattandosi di utenza business).

La XXX s.r.l., nelle repliche, osserva:

- che, non avendo Wind depositato la propria memoria, questa deve essere condannata a corrispondere gli indennizzi richiesti e non contestati;
- che, poiché la ricorrente non ha mai richiesto né a Fastweb né a Wind alcuna procedura di migrazione, l'operato di Fastweb appare illegittimo;
- che, contrariamente da quanto affermato da Fastweb nella memoria difensiva, la Delibera AGCOM 73/11/CONS non dispone alcun divieto di applicazione cumulativa degli indennizzi contrattuali e di quelli previsti dalla delibera stessa;
- che appare priva di fondamento la tesi dell'operatore Fastweb secondo cui al caso di specie sarebbe applicabile l'indennizzo per malfunzionamento anziché quello della

sospensione/cessazione del servizio, in quanto parte istante non ha lamentato un'irregolare erogazione del servizio ma la totale interruzione.

Alla luce delle suesposte considerazioni la ricorrente ribadisce le richieste di cui all'atto introduttivo, oltre allo storno di tutti gli importi relativi alla telefonia a partire dal 10.06.2014.

L'operatore Wind, depositava memoria di replica, in cui in sintesi rappresenta:

- che le utenze XXX e XXX sono intestate a Seat Pagine Gialle Italia, non alla XXX;
- che in data 09.05.2013 Seat Pagine Gialle Italia S.p.a. sottoscriveva proposta di contratto in cui veniva richiesta l'attivazione anche della linea oggetto del contendere;
- che in data 15.04.2014 Seat Pagine Gialle richiedeva all'operatore mediante mail di procedere con la portabilità della linea in questione precedentemente sospesa per problemi di cablaggio;
- che quindi la linea XXX è stata attivata in virtù di regolare contratto e successive mail autorizzative;
- che solo in data 11.06.2014, ad avvenuto espletamento della portabilità, la XXX inviava raccomandata per richiedere la sospensione della portabilità delle linee XXX e XXX;
- che Wind riscontrava tale lettera ritenendola non corredata di adeguata documentazione atta all'accoglimento del disconoscimento;
- che a tutt'oggi la linea XXX è attiva sui sistemi Wind;
- che la linea XXX non è mai stata attivata sui sistemi Wind.

Alla luce delle predette considerazioni, l'operatore chiede il rigetto delle domande proposte dall'istante in quanto infondate in fatto e in diritto.

2. Risultanze istruttorie e valutazioni in ordine al caso in esame

A) Sul rito

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ad eccezione della domanda *sub* punto 1) di "*condannare Fastweb a corrispondere alla ricorrente l'indennizzo contrattuale nella misura massima prevista per ogni giorno di disservizio e per ciascuna delle linee telefoniche*".

L'art 2 dell'allegato A alla delibera n. 73/11/CONS (cd. Regolamento Indennizzi) dedicato all'ambito di applicazione dello stesso stabilisce infatti che "*le disposizioni del presente regolamento non si applicano nei casi in cui l'operatore abbia già corrisposto gli indennizzi ai sensi delle norme contrattuali prima dell'instaurazione della controversia...*" e continua poi al secondo comma disponendo che "*Resta salva l'applicazione, nella decisione delle controversie ai sensi del comma 1, degli indennizzi contrattualmente stabiliti qualora di*

importi unitari superiori a quelli di cui al presente regolamento, indipendentemente dai limiti massimi eventualmente previsti”.

Dal tenore letterale delle succitate disposizioni si evince con chiarezza che l'indennizzo contrattuale e l'indennizzo ai sensi del Regolamento Indennizzi sono alternativi e concorrenti, non cumulativi.

Poiché parte istante al successivo punto *sub* 2) richiede di condannare Fastweb a corrispondere un indennizzo ai sensi della delibera n. 73/11/CONS, non può considerarsi ammissibile la domanda *sub* 1) di indennizzo contrattuale.

Preme altresì fare un cenno alle considerazioni espresse dalla ricorrente nella memoria di replica laddove afferma che, poiché Wind non ha depositato la memoria difensiva, questa deve essere necessariamente condannata a corrispondere a parte istante gli indennizzi richiesti e non contestati.

Sul punto corre l'obbligo di ricordare che ciascuna parte, sebbene decida di non presentare memorie e documenti entro il primo termine, ha comunque la facoltà di presentare eventuali repliche alle produzioni avversarie nel termine assegnato, esercitando in tal modo il proprio diritto di difesa, così come ha ritenuto di fare l'operatore Wind nel contenzioso di cui si tratta.

B) Nel merito

Nel merito le domande dell'istante, risultano parzialmente accoglibili con i limiti e per i motivi che seguono.

Il caso in esame attiene alla condotta tenuta dagli operatori Fastweb e Wind in una vicenda relativa al passaggio tra operatori, non richiesto né autorizzato dalla ricorrente, di due numerazioni fisse.

Nella ricostruzione dei fatti in base a quanto emerge dalla documentazione in atti e quanto appurato nelle udienze di conciliazione e discussione, l'istante, in data 11.06.2014, riscontra che le due numerazioni XXX e XXX, per le quali è in essere un contratto con Fastweb, sono inutilizzabili. Questa circostanza è indiscussa e non contestata sia Fastweb sia da Wind.

Ma a questo punto occorre portare avanti un ragionamento distinto per ciascuna delle due numerazioni.

In ordine alla numerazione XXX entrambi gli operatori, nei rispettivi scritti difensivi, concordano nell'affermare che essa è sempre stata presente sui sistemi Fastweb e che non è mai passata a Wind. Già nella memoria del 10.07.2014, depositata dall'operatore Fastweb a seguito della richiesta di parte ricorrente di adozione di un provvedimento d'urgenza volto ad ottenere la riattivazione delle due utenze nel corso del procedimento di conciliazione, l'operatore rendeva noto che l'utenza XXX era attiva con se medesimo.

Per ammissione di Fastweb stessa che non ha contestato il disservizio, la predetta linea, sia pure non oggetto di passaggio verso altro operatore, era inattiva e, conformemente all'orientamento espresso dall'Agcom in svariate pronunce, l'operatore, per andare esente da responsabilità, è tenuto a fornire la prova, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile. In mancanza di tale prova, l'utente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo per tutti i giorni di disservizio. Nel caso *de quo* Fastweb non ha contestato il disservizio né ha fornito la prova che il medesimo

disservizio non fosse a sé imputabile, anzi riconosce nella memoria difensiva la possibilità di veder riconosciuto un indennizzo alla ricorrente.

Essendo pacifico dunque che l'interruzione della linea XXX è imputabile a Fastweb dall'11.06.2014 al 23.07.2014 – data in cui parte istante dichiara con lettera prodotta agli atti essere stata riattivata la linea – i giorni di disservizio indennizzabili sono 42.

La quantificazione deve essere effettuata sulla base del Regolamento Indennizzi, in quanto la controversia è stata introdotta dopo l'entrata in vigore del medesimo; inoltre, il prodromico verbale di mancata conciliazione non contempla impegni da parte dell'operatore e, come già visto, da quanto in atti, non è possibile conoscere l'entità degli indennizzi previsti dalla Carta dei servizi dell'operatore vigente ai tempi della stipulazione del contratto.

Sulle disposizioni del Regolamento da prendere a riferimento parte istante richiama l'art. 4, mentre l'operatore Fastweb ne contesta l'applicazione richiamando il successivo articolo 5.

Ora mentre l'art. 4 del Regolamento prevede le ipotesi di indennizzo in caso di sospensione o cessazione amministrativa, l'art. 5, comma 1, prevede l'ipotesi di completa interruzione del servizio per motivi tecnici: alla fattispecie in esame è senz'altro applicabile l'indennizzo previsto dall'art. 5 secondo cui, per l'ipotesi di completa interruzione del servizio imputabile all'operatore, sarà dovuto un indennizzo pari ad € 5,00 per ogni giorno di interruzione.

In questo caso l'articolo è da leggersi in combinato disposto con l'art. 12, comma 2 della citata delibera, secondo cui, trattandosi di utenza di tipo "affari", l'indennizzo va computato in misura pari al doppio.

Ne deriva che per l'interruzione del servizio fonia della numerazione XXX per la durata di 42 giorni, l'utente avrà diritto a un importo complessivo di € 420,00 (€ 5,00 x 2 x 42 giorni), da imputarsi all'operatore Fastweb.

Nessuna responsabilità invece può essere ravvisata in capo all'operatore Wind sull'interruzione della linea relativa alla numerazione XXX.

Proseguendo nella ricostruzione del contenzioso, per la diversa numerazione XXX intestata alla ricorrente, risulta che in data 28.05.2014 Fastweb, così come si evince dalla memoria difensiva e dalla documentazione allegata, ha ricevuto da Wind una richiesta di portabilità pura (NPP), espletata in data 11.06.2014, appunto il giorno in cui parte istante dichiara che il servizio è stato interrotto.

La circostanza incontrovertibile è data dal fatto che la procedura di trasferimento dell'utenza fra i due operatori non è mai stata richiesta né autorizzata da parte ricorrente che, avendo appreso dell'imminente passaggio dell'utenza da Fastweb a Wind, trasmetteva inutilmente diffida scritta ad entrambi gli operatori dal porre in essere tale procedura.

L'operatore Wind, nella memoria di replica, deduce il fatto che l'utenza XXX insieme ad altre è intestata non già alla ricorrente ma a Seat Pagine Gialle in virtù di una proposta di contratto sottoscritta in data 09.05.2013, linea che dapprima era rimasta sospesa per problematiche di cablaggio e per la quale era intervenuta in data 15.04.2014 una mail autorizzativa da parte di Seat Pagine Gialle a Wind a procedere con la portabilità.

La procedura seguita dall'operatore Wind per il trasferimento dell'utenza da Fastweb è stata quella di number portability pura, che consente la portabilità del numero a data certa a

partire dall'invio della richiesta da parte del gestore *Recipient*, procedura operativa dal 2011 e regolata dalla delibera Agcom n. 35/10/CIR.

La predetta normativa prevede che il cliente che intende richiedere il *Service Provider Portability* fornisce all'operatore *Recipient*, tra i dati e la documentazione necessaria all'erogazione della prestazione richiesta, il codice segreto, una stringa alfanumerica corrispondente ai primi tre caratteri del codice di migrazione, introdotto con la delibera n. 52/09/CIR a tutela dei clienti nei confronti dei passaggi non richiesti, in quanto il codice segreto è associato a ciascun cliente tramite un suo identificativo. L'operatore *Recipient* dapprima deve verificare la corretta corrispondenza fra il codice segreto fornito dal cliente e quello fornito dal *Donating* al cliente stesso. Successivamente il *Recipient* trasmette la richiesta al *Donor*, titolare della numerazione, che effettua le verifiche tecniche e formali e invia la richiesta al *Donating*, il quale, dopo aver effettuato a sua volta le verifiche formali e tecniche, in caso di esito positivo, trasmette l'accettazione al *Donor*. A questo punto *Recipient*, *Donating* e *Donor* procedono alla *Number Portability* alla data di attesa consegna, cd. DAC.

Ora nell'odierno contenzioso non è dato conoscere quale sia stato l'operatore *Donor*, che può anche coincidere con il *Donating* qualora coincidano l'operatore a cui è assegnata la numerazione e quello che ha in gestione il numero.

E' certo in ogni caso che incombe su tutti gli operatori coinvolti nella procedura di trasferimento dell'utenza un'attività di verifica tecnica, ovvero di verifica del codice segreto che identifica il cliente, al fine di appurarne la coincidenza.

Esaminando la ricostruzione dei fatti si è orientati a ritenere che sia Fastweb *Donating* sia Wind *Recipient* abbiano commesso un errore nell'espletare l'attività di verifica del codice segreto, avendo essi dato corso e portato a compimento una procedura NPP richiesta da un cliente diverso da quello titolare della numerazione 0111971222, non richiesta né autorizzata invece dalla ricorrente.

Dapprima Wind, al ricevimento della richiesta di portabilità dell'utenza XXX, avrebbe dovuto riscontrare che il codice segreto fornito da Seat Pagine Gialle non era corretto e successivamente Fastweb avrebbe dovuto notificare a Wind un KO per codice segreto errato.

Sul punto, nessuno degli operatori ha dato prova della propria estraneità all'aver posto in essere la procedura di migrazione della numerazione XXX non richiesta dal titolare e pertanto si ritiene che siano entrambi responsabili del disservizio nella misura del 50% ciascuno.

Il disservizio può considerarsi quindi perdurante dal 11.06.2014 al 04.09.2014, per un totale di 85 giorni . Il *dies ad quem* è stato determinato con riferimento al giorno in cui l'istante dichiara che la linea è stata riattivata, data che trova risponda nell'affermazione svolta da Wind nella memoria difensiva di aver avuto evidenza in data 05.09.2014 dell'avvenuto espletamento della portabilità verso altro OLO.

In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, anche con riferimento a questa numerazione va preliminarmente precisato che la stessa deve essere effettuata sulla base del Regolamento Indennizzi, per cui valgono le considerazioni fatte in precedenza.

In particolare, le disposizioni del suddetto Regolamento da prendere a riferimento per l'interruzione del servizio sono ancora l'art. 5, comma 1, in combinato disposto con l'art. 12, comma 2.

Ne deriva che per l'interruzione del servizio fonia della numerazione XXX per la durata di 85 giorni, l'utente avrà diritto a un importo di € 850,00 (€ 5,00 x 2 x 85 giorni), da imputarsi a carico di entrambi gli operatori nella misura del 50% ciascuno, ossia € 425,00.

C. Sugli interessi legali

Poiché gli indennizzi riconosciuti da questa Autorità devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il requisito dell'equità e, quindi, devono tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura di risoluzione della controversia, gli indennizzi come sopra determinati devono essere maggiorati dell'importo corrispondente agli interessi legali da calcolarsi dalla data di presentazione dell'istanza di definizione fino al saldo effettivo.

D. Sulle spese del procedimento.

Nel caso di specie, considerato il comportamento delle parti durante i procedimenti di conciliazione e definizione, nonché il valore della controversia, si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'istante l'importo onnicomprensivo di € 150,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura di conciliazione e di definizione, da ripartirsi nella misura di € 75,00 a carico di Fastweb ed € 75,00 a carico di Wind.

Tutto ciò premesso,

il Comitato, all'unanimità,

DELIBERA

per i motivi sopra indicati:

l'accoglimento parziale dell'istanza presentata dalla XXX SRL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, nei confronti degli operatori Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in XXX, e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente XXX.

In particolare, l'operatore Fastweb S.p.A. sarà tenuto a:

- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 420,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione del servizio sulla linea XXX, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;
- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 425,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione del servizio sulla linea XXX, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;
- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 75,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura;

- **stornare** gli importi fatturati alla ricorrente riferiti al periodo di interruzione delle due numerazioni.

L'operatore Wind Telecomunicazioni S.p.A. sarà tenuto a:

- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 425,00 a titolo di indennizzo per l'interruzione del servizio sulla linea XXX, oltre interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione e fino al saldo effettivo;

- **corrispondere** in favore dell'istante, a mezzo assegno o bonifico bancario, la somma di € 75,00 a titolo di rimborso delle spese di procedura.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di definizione della controversia

E' fatta salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento.

L'operatore è tenuto a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

In forza dell'art. 19, comma 3 del Regolamento, il presente provvedimento costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del D. Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

A cura dell'Ufficio la comunicazione alle parti e la pubblicazione del presente atto.

Il Presidente
Bruno Geraci

Il Commissario relatore
Tiziana Maglione